

2.02 Contributi



Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2018



In breve

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) distinguono tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti. Sono considerate dipendenti le persone che sono state assunte da un datore di lavoro e percepiscono un salario. In linea di principio fanno parte di questo gruppo anche gli agenti e i collaboratori liberi.

Secondo il diritto delle assicurazioni sociali sono considerati indipendenti le persone

- che lavorano in nome e per conto proprio e
- che hanno uno statuto indipendente e assumono i propri rischi economici.

La cassa di compensazione valuta se la persona assicurata sia indipendente o meno ai sensi dell'AVS per ogni suo singolo reddito da attività lucrativa indipendente o meno. Non è quindi escluso che la stessa persona sia considerata indipendente per un'attività e salariata per un'altra. Per la valutazione della cassa di compensazione è determinante la situazione economica, non quella contrattuale.

Questo opuscolo informativo informa i lavoratori indipendenti in merito ai contributi all'AVS, all'AI e alle IPG.

Gli indipendenti

1 Quali lavoratori sono considerati indipendenti?

Sono considerati indipendenti i lavoratori che

- agiscono verso l'esterno con una propria ragione sociale:
sono per esempio iscritti nel registro di commercio, nell'elenco degli indirizzi e nell'elenco telefonico, utilizzano carta da lettera e materiale pubblicitario propri e sono autorizzati ad esercitare una professione; inoltre rilasciano fatture a proprio nome e conteggiano l'imposta sul valore aggiunto.
- assumono il proprio rischio economico:
concludono per esempio investimenti a lunga scadenza, finanziano essi stessi l'esercizio, assumono il rischio d'incasso e pagano gli affitti dei locali in cui lavorano.
- possono scegliere liberamente come organizzare l'azienda:
determinano personalmente il proprio orario di lavoro e l'organizzazione della propria attività e decidono se dare lavoro a terzi; di regola, inoltre, sono liberi di scegliere i lavori da svolgere ed esercitano la loro attività in locali al di fuori della loro abitazione.
- lavorano per diversi mandanti:
l'attività svolta unicamente per un mandante è normalmente considerata come attività lucrativa dipendente.

Sono considerate indipendenti anche le persone che occupano salariati.

2 I contributi AVS/AI/IPG sono obbligatori?

Sì. Coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera devono versare contributi all'AVS, all'AI e alle IPG. Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.

Durata dell'obbligo contributivo

3 Quando inizia l'obbligo contributivo?

Le persone attive devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui hanno compiuto i 17 anni.

Esempio: una persona indipendente che compie i 17 anni il 13 luglio 2018 deve pagare i contributi all'AVS, all'AI e alle IPG dal 1° gennaio 2019.

4 Quando finisce l'obbligo contributivo?

Per gli indipendenti l'obbligo contributivo termina quando l'assicurato smette di esercitare l'attività lucrativa. Se quest'ultimo continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, si applicano disposizioni particolari. L'età ordinaria di pensionamento degli uomini è di 65 anni, quella delle donne di 64 (v. N. 16).

Ammontare dei contributi

5 Quali tassi di contribuzione vengono applicati?

Tassi di contribuzione	
AVS	7,80 %
AI	1,40 %
IPG	<u>0,45 %</u>
Totale	9,65 %

I lavoratori indipendenti devono pagare personalmente la totalità dei contributi.

6 I tassi di contribuzione sono identici per tutte le categorie di reddito?

No. Per i redditi annui inferiori a 56 400 franchi è applicabile un tasso contributivo AVS, AI e IPG più basso conformemente alla tavola scalare dei contributi. In questi casi i contributi sono calcolati secondo i tassi seguenti:

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi di almeno	ma inferiore a	Tasso contributivo in % del reddito lucrativo
9 400	17 200	5,196
17 200	21 900	5,320
21 900	24 200	5,444
24 200	26 500	5,568
26 500	28 800	5,691
28 800	31 100	5,815
31 100	33 400	6,062
33 400	35 700	6,309
35 700	38 000	6,557
38 000	40 300	6,804
40 300	42 600	7,052
42 600	44 900	7,299
44 900	47 200	7,671
47 200	49 500	8,042
49 500	51 800	8,413
51 800	54 100	8,784
54 100	56 400	9,155
56 400		9,650

Se il reddito annuo è inferiore a 9 400 franchi va versato un contributo minimo di 478 franchi.

Se dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul reddito determinante conseguito per un'attività lucrativa dipendente esercitata nello stesso anno, l'assicurato può esigere che i contributi dovuti siano riscossi in base al tasso più basso della tavola scalare (5,196 %). Il reddito deve però situarsi al di sotto del limite inferiore della tavola scalare.

Se il reddito annuo proveniente da un'attività indipendente esercitata a titolo accessorio non supera i 2 300 franchi, i contributi vengono versati solo su richiesta del lavoratore indipendente.

Le casse di compensazione prelevano inoltre contributi per le spese amministrative pari a un massimo del 5 % dei contributi riscossi sul reddito dell'attività lucrativa.

Determinazione e calcolo dei contributi

7 Come viene calcolato l'ammontare dei contributi?

I contributi all'AVS, all'AI e alle IPG sono calcolati sulla base del reddito effettivo dell'anno contributivo corrente. Le casse di compensazione deducono dal reddito utilizzato per il calcolo dei contributi all'AVS, all'AI e alle IPG un interesse del capitale proprio investito nell'azienda. È determinante il valore del capitale proprio al 31 dicembre dell'anno contributivo (per esempio il 31 dicembre 2017 per l'anno contributivo 2017).

I tassi d'interesse da applicare sono i seguenti:

Anno	Tasso d'interesse
2010	2,0 %
2011	2,0 %
2012	1,0 %
2013	1,5 %
2014	1,0 %
2015	0,5 %
2016	0,0 %

Contributi d'acconto

8 Come vengono fissati i contributi d'acconto?

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: i contributi d'acconto sono contributi provvisori basati sui redditi stimati per l'anno contributivo corrente.

Le persone indipendenti devono trasmettere alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d'acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante del reddito.

Una persona indipendente che al momento della chiusura dell'esercizio constata che i contributi d'acconto sono troppo bassi, deve immediatamente informarne la sua cassa di compensazione. Chi omette di informare, rischia di dover pagare interessi di mora.

Contributi definitivi

9 Come vengono fissati i contributi definitivi?

I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d'acconto versati e i contributi definitivi.

- Se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza.
- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

Al reddito netto secondo la tassazione fiscale vengono aggiunti i contributi personali AVS, AI e IPG.

Pagamento dei contributi

10 Quando vanno pagati i contributi?

I contributi d'acconto devono essere pagati trimestralmente, entro il 10° giorno dalla fine del trimestre (periodo di pagamento).

Esempio: l'acconto del primo trimestre deve essere versato al più tardi entro il 10 aprile.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, gli interessati riceveranno una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine è prolungato fino al prossimo giorno feriale. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dalla data di emissione della fattura, sulla quale la cassa di compensazione indica la data entro cui l'importo dovrà essere accreditato sul suo conto.

I contributi non sono considerati pagati quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto è calcolato un interesse di mora del 5 %.

Coloro che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria possono richiedere alla cassa di compensazione una dilazione di pagamento. L'interesse di mora è comunque dovuto.

Interessi di mora

11 Quando vengono riscossi gli interessi di mora?

Gli interessi di mora sono riscossi indipendentemente da colpe e intimazioni, in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi:

Concerne	Pagamento non pervenuto entro il	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto	30° giorno dopo la fine del trimestre	1° giorno seguente la fine del trimestre
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno seguente la fatturazione

Gli interessi di mora sono riscossi anche in caso di rilevanti differenze tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi e in caso di riscossione di contributi arretrati:

Concerne	Gli interessi decorrono dal
I contributi d'acconto non superano il 75 % dei contributi definitivi dell'anno contributivo	1° gennaio dell'anno seguente l'anno successivo all'anno contributivo
Contributi per gli anni precedenti	1° gennaio dell'anno seguente l'anno contributivo in questione

Interessi compensativi

12 Quando vengono versati interessi compensativi?

Se la persona indipendente ha pagato contributi non dovuti (come per esempio contributi d'acconto più elevati dei contributi definitivi), la cassa di compensazione versa interessi compensativi. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno per cui sono stati pagati i contributi.

Calcolo degli interessi

13 Come vengono calcolati gli interessi?

Gli interessi sono calcolati per giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico di interesse è del 5 %.

14 Esempio 1

I contributi d'acconto sono stati accreditati alla cassa di compensazione il 31 gennaio invece del 10 gennaio.

- Contributi d'acconto del 4° trimestre 2017: 8 400 franchi
- Termine di pagamento alla cassa: entro il 10 gennaio 2018 al più tardi
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 31 gennaio 2018
- Periodo di calcolo degli interessi di mora: dal 1° al 31 gennaio (1 mese):
 $8\,400 \text{ franchi} \times (30 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 35 \text{ franchi}$

15 Esempio 2

I contributi d'acconto non superano il 75 % dei contributi definitivi.

- Contributi d'acconto pagati per l'anno 2016: 9 500.40 franchi
- Contributi definitivi per l'anno 2016: 30 400 franchi
- I contributi d'acconto ammontano soltanto al 31 % dei contributi definitivi ($9\,500.40 \times 100 : 30\,400$)
- Data della fatturazione da parte della cassa di compensazione: 4 aprile 2018
- Data di ricezione del pagamento:
 - a) 30 aprile 2018
 - b) 17 maggio 2018
- Interessi di mora alla fatturazione: dal 1° gennaio 2018 (vale a dire il 1° gennaio dopo la fine dell'anno che segue l'anno contributivo) al 4 aprile 2018 ($3 \times 30 \text{ giorni} + 4 \text{ giorni}$):
 $20\,899.60 \text{ franchi} \times (94 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 272.85 \text{ franchi}$
- Interessi di mora alla ricezione del pagamento:
 - a) nessun ulteriore interesse di mora, in quanto la fattura è stata pagata entro 30 giorni
 - b) dal 5 aprile 2018 (data della fatturazione + un giorno) al 17 maggio 2018 ($26 + 17 \text{ giorni}$):
 $20\,899.60 \text{ franchi} \times (43 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 124.80 \text{ franchi}$

Contributi di beneficiari di una rendita AVS

16 I beneficiari di una rendita AVS devono pagare ancora i contributi?

Donne e uomini che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ed esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a pagare i contributi all'AVS, all'AI e alle IPG, beneficiando però di una franchigia di 1 400 franchi al mese, ovvero 16 800 franchi all'anno. I contributi sono quindi riscossi solo sulla parte del reddito che supera tale importo. Se, dopo aver dedotto la franchigia, il reddito annuo è inferiore a 9 400 franchi, il contributo è calcolato applicando il tasso contributivo più basso (5,196 %).

I beneficiari di una rendita AVS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente hanno diritto alla franchigia per ognuna di queste attività.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno IPG e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare

17 Sulle indennità di perdita di guadagno IPG e sulle indennità giornaliere vanno versati i contributi?

Sì. I contributi vanno versati anche sulle indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare. Esse sono infatti equiparate a un reddito da attività lucrativa.

Questi contributi sono però riscossi in modo diverso da quelli prelevati sul reddito di un'attività lucrativa: la cassa di compensazione deduce automaticamente dalle indennità il 5,125 %.

Compilando la dichiarazione delle imposte occorre badare a che le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e le indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare figurino separatamente e non assieme al reddito commerciale.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2017. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.02/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

2.02-18/01-I